



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DURANTE | OSVALDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SPATARO | ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CLEMENZI | ALBERTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE - ROMA
00184 - ROMA
Galleria Regina Margherita n. 7

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 8575/10

UDIENZA DEL

25/11/2010

ore 10:30

SENTENZA

N°

54/29/M

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 8 FEB 2011

Il Segretario

[Handwritten signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 8575/10
depositato il 09/03/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720090296258463 IVA + IRAP 2004
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

proposto dal ricorrente:

[Redacted name and address]

difeso da:

[Redacted name and address]

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA GERIT S.P.A.
LUNGOTEVERE FLAMINIO, 18 00196 ROMA RM

difeso da:

[Redacted name and address]

Commissione Tributaria Provinciale di Roma

Sezione XXIX RG 8575/10

COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE - ROMA

00184 - ROMA

Palazzo Regina Margherita n. 7

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 09/03/2010, il contribuente impugnava la cartella di pagamento nr. 09720090296258463, riguardante la richieste di somme dovute per mancato versamento imposte Iva ed Irap anno 2004. Lamentava il ricorrente l'illegittimità della pretesa fiscale affermando che la cartella doveva considerarsi nulla per difetto di notifica insanabile. Insisteva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l'Ufficio concludendo per la riezione del ricorso. All'udienza di discussione la Commissione ha così deciso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare fondato e pertanto va accolto. Invero il contribuente ha fornito sufficiente prova a sostegno delle proprie doglianze adducendo valida argomentazione e producendo idonea documentazione. Infatti, anche volendo dare alla norma che disciplina le notifiche a mezzo posta una interpretazione estensiva e individuare il Concessionario quale soggetto legittimato, nel caso di specie, vi è un vizio insanabile che rende la notifica inesistente e nulla in quanto lo stesso Concessionario non ha osservato le disposizioni di cui all'art. 26 e 60 DPR nr. 600/73. In sostanza, per le notificazioni a mezzo del servizio postale, l'art. 60 del sopra citato Decreto, richiama l'art. 149 del codice di procedura civile. Nella nostra fattispecie la cartella di pagamento non riporta né la prescritta relata né la data né la sottoscrizione del notificatore. Tali omissioni inficiano l'atto, causandone l'inesistenza dello stesso in

Commissione Tributaria Provinciale di Roma
Sezione XXIX RG 8575/10

COMMISSIONE TRIBUTARIA
SEZIONE XXIX - ROMA
UFFICIO TRIBUNALE
via Garibaldi n. 7

quanto tale vizio è talmente grave da renderlo inesistente e quindi insuscettibile di essere sanato.

Secondo le norme in materia (legge nr. 890/1982, art. 60 del DPR nr. 600/1973 che richiama gli artt. 137 e seguenti del c.p.c.) assume particolare importanza la relata di notifica in quanto attesta che la stessa è avvenuta. La relazione di notificazione doveva essere compiutamente eseguita in quanto l'Ufficio postale deve unicamente certificare la spedizione della raccomandata e non può sostituire la relata di notifica sull'atto che deve essere esclusivamente certificata da un Pubblico Ufficiale.

La Giurisprudenza ha chiarito la differenza esistente tra la notifica a mezzo posta ex art. 26 del DPR nr. 602/1973 come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. C. del D. Lgs. nr. 193/2001 e la semplice spedizione a mezzo del servizio postale che non può qualificarsi notificazione. La spedizione postale non è sufficiente per considerare corretta la notifica della cartella di pagamento senza provvedere a compilare la relazione di notifica della cartella stessa prima di consegnarla all'ufficio postale nel plico da spedire al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'Ufficio postale deve unicamente certificare la spedizione della raccomandata e non può sostituire la relata di notifica sull'atto che deve essere esclusivamente certificata da un Pubblico Ufficiale designato, quale l'ufficiale giudiziario o persona equiparata. Quindi l'agente della riscossione non redigendo la relata non ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 148 c.p.c. determinando in tal modo la nullità non

Commissione Tributaria Provinciale di Roma
Sezione XXIX RG 8575/10

NOTARIA
ALE - ROMA
- ROMA
Regina Margherita n. 7

sanabile della notifica. A comprova di quanto esposto il Concessionario nella busta - nella quale ha riposto la cartella di pagamento impugnata - non ha trascritto il numero cronologico della notificazione violando quindi l'art. 60 DPR nr. 600/1973 comma 1 lett. b bis e non ha provveduto alla sottoscrizione in qualità di Agente notificatore ex art. 3 della L. nr. 890/1982.


Soccorrono giustificati motivi per una compensazione giudiziale delle spese.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Roma li, 25/11/2010

Il Relatore



Il Presidente

